

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI ASCOLI PICENO

Oggetto: Art. 31 della L.R. 05/2006 e s.m.i. - CONCESSIONE QUINDICENNALE DI AREE APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO AD USO VERDE PUBBLICO ATTREZZATO con aree di sosta per il wellness urbano, per una superficie di circa 1.950,50 mq, ubicate lungo le sponde del Rio Cinante, del Torrente Noscia e del Fosso di Casacagnano, nel territorio del Comune di Roccafluvione (AP).

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'art. 107, comma 3-lettera c e f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

VISTO l'articolo 31 della L.R. 5/2006;

VISTO l'articolo 31 comma 7bis della L.R. 5/2006 con il quale vengono esonerati dal pagamento del canone annuo, gli Enti Locali che realizzano opere che non sottraggano il bene all'uso pubblico;

VISTO il parere preventivo favorevole espresso dalla P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno prot. nr.341658 del 26/03/2020;

DECRETA

- **DI PRENDERE ATTO** che, con nota prot. nr. 307069 del 11/03/2020, il Sig. Guido Ianni (C.F. NNIGDU78L25A462T) in qualità di Vice Sindaco protempore e Rappresentante Legale del Comune di Roccafluvione (P.I. 00424780443), con sede legale in Piazza Aldo Moro n. 14 Cap 63093, ha fatto istanza, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 05/2006, di concessione per l'utilizzo di alcune aree appartenenti al demanio idrico ad uso **"parco fluviale-verde pubblico attrezzato"**, della superficie totale pari a circa **mq 1.950,50**, ubicate lungo le sponde del Rio Cinante (vs. Fluvione), del Torrente Noscia e del Fosso Casacagnano, nel territorio del Comune di Roccafluvione (AP) ed individuate catastalmente come riportato negli estratti di mappa allegati.
- **DI DARE ATTO** che la richiesta di concessione delle aree di che trattasi, con realizzazione di alcuni attraversamenti, in parte removibili, di collegamento fra le sponde, è finalizzata alla partecipazione al Bando: *"PSR MARCHE 2014/20 (reg. CE1305/2013), misura 19 – sostegno allo sviluppo locale - LEADER GAL PICENO - sottomisura 19.2.7.6. operazione a) investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali – 2019 in PIL"*, con il progetto: *"SPIAGGE FLUVIALI DI ROCCAFLUVIONE"*, per la riqualificazione dell'offerta turistica mediante il potenziamento e la creazione di infrastrutture a supporto della valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali, e del patrimonio artistico legato al territorio.
- **DI RICORDARE CHE** la suddetta concessione demaniale è necessaria a garantire la destinazione d'uso degli investimenti conseguiti per le finalità già descritte e approvati per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di adozione dell'atto di autorizzazione



fino al pagamento del saldo finale. Considerato che i tempi necessari per istruire la pratica, la formazione della graduatoria, la comunicazione di finanziabilità, l'esecuzione dei lavori e l'emissione dell'atto per il pagamento del saldo finale, si rende necessario la **richiesta della concessione demaniale per un periodo di anni 15.**

- **DI dare atto** che, la fase di pubblicazione della richiesta del Vice Sindaco protempore, Sig. Guido Ianni sull'Albo Pretorio del Comune interessato non ha ancora terminato l'esposizione dei 30 giorni, a norma dell'art. 31, comma 4° L.R. 5/2006, per esigenze legate alla scadenza del Bando su citato, fissata al 30/04/2020, per cui la P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno, si riserva, all'esito del periodo di pubblicazione, di verificare la congruità degli intenti manifestati con le eventuali proposizioni e motivazioni di coloro che abbiano fatto pervenire eventuali opposizioni o osservazioni o istanze concorrenti e che non sussistono motivi di interesse pubblico sottesi alla natura demaniale del bene.
- **DI CONCEDERE** per quanto sopra, ai sensi dell'art 31 della L.R. 05/2006 e s.m.i., al Comune di Roccafluvione (AP), con sede in Piazza Aldo Moro n. 14 Cap 63093 (P.I. 00424780443) **l'utilizzo in concessione delle aree appartenenti al demanio idrico di c.ca 1.950,50 mq. situate nel Comune di Roccafluvione (AP), colorate negli estratti di mappa allegati, oltre ad alcuni attraversamenti, in gran parte removibili, per i quali sarà adottata specifica successiva concessione idraulica**, ai fini meglio specificati nel progetto di valorizzazione e rigenerazione territoriale per la promo-commercializzazione turistica nel settore del turismo esperenziale, attraverso sentieri escursionistici tematici e spiagge fluviali, oltre che al fine congiunto di promozione e valorizzazione delle medesime aree, mediante il potenziamento e la creazione di infrastrutture a supporto, e conseguente aumento occupazionale, con l'obbligo per il Concessionario di osservare tutte le norme e condizioni vincolanti di seguito riportate:

Le aree appartenenti al Demanio Idrico di cui alla presente concessione sono tre.

- **La prima si trova ubicata lungo le sponde del Rio Cinante**, a circa 200 mt. dalla confluenza con il fiume Fluvione, in coincidenza con la cascatella denominata "Lu Balive", di un'estensione di c.ca **mq. 657,00** oltre ad n. 1 attraversamento fisso e n. 3 removibili sopra il Cinante per raggiungere il Fluvione. Catastralmente sono individuate:

Fg.13 adiacente Part. 167-170

Fg.20 adiacente Part. 43-68-84-88-363-499

Fg.12 adiacente Part. 237 +

n.1 attraversamento + n. 3 passerelle removibili (individuazione non ancora possibile in quanto non sono ancora stati localizzati i punti esatti di posizionamento di dette passerelle).

- **La seconda si trova lungo il Torrente Noscia**. Risalendo la provinciale per Pastina, a 2 km. dal bivio con la Statale che viene da Ascoli, alla prima strada che scende a sinistra con la comunale per Cignano, si incontra uno spazio aperto. Da questo discende il sentiero per incontrarsi con il Noscia, luogo individuato per la realizzazione di spiagge fluviali. Estensione c.ca **mq. 478,00**. Catastralmente sono individuate:

Fg. 33 adiacente Part. 267-368 +



n. 1 passerella removibile (individuazione non ancora possibile in quanto non sono ancora stati localizzati i punti esatti di posizionamento di dette passerelle).

➤ **La terza si trova lungo il Fosso Casacagnano.**

A 500 mt. dal borgo di Casacagnano un sentiero conduce al corso d'acqua a ridosso del quale è presente una fonte ed anche piccoli salti e vasche scavate naturalmente. Quella più grande si trova sotto al Borgo. Nella sponda opposta alla fonte sono presenti radure destinate, nel progetto comunale, a diventare spiagge fluviali.

Estensione **c.ca mq. 815,50**. Catastalmente sono individuate:

1. Vasche Del Fosso di Casacagnano mq 534,00.
Fg.35 adiacente Part. 29-49
Fg.36 adiacente Part. 195-197
2. Vasche del Fosso di Casacagnano – Fonte mq 80,5
Fg.35 adiacente Part.29
3. Vasche del Fosso di Casacagnano – Sentiero mq 201
Fg.35 adiacente Part. 29-49-219 +

n. 2 passerelle removibili (individuazione non ancora possibile in quanto non sono ancora stati localizzati i punti esatti di posizionamento di dette passerelle).

Gli attraversamenti annoverati e da realizzare, per consentire la fruizione delle spiagge, ad integrazione dei sentieri escursionistici, saranno oggetto di successiva procedura atta ad acquisire apposita Concessione Idraulica.

- L'utilizzo delle sopra elencate aree viene concesso ad "*uso parco fluviale*" con sentieri escursionistici tematici e spiagge fluviali, da realizzarsi così come previsto nel progetto, con interventi di recupero e miglioramento di accessibilità dei sentieri che collegano le spiagge fluviali menzionate. Le uniche opere che è possibile realizzare per l'espletamento delle attività correlate sono quelle conformi ed indicate negli elaborati di progetto allegati alla nota prot. n. 307069 del 11/03/2020, pertanto non si potranno apportare miglioramenti e trasformazioni sul fondo richiesto in concessione e il Concessionario si impegnerà a servirsi del suddetto bene per l'uso determinato dalla natura dello stesso.
- è fatto divieto al Concessionario, durante l'esercizio dei propri impianti e le attività correlate, di apportare alle opere già oggetto di concessione aggiunte, innovazioni ed altro senza specifica autorizzazione da parte dell'Ente Concedente. Resta salva per il Concessionario la possibilità di modificare e/o adeguare, a proprie spese e cura, le eventuali opere e/o infrastrutture autorizzate per renderle compatibili con nuove norme tecniche e di sicurezza;
- il Concessionario è tenuto ad adottare ogni cautela ed accorgimento atto a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione anche da parte di terzi, tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità pubblica che lo caratterizza. Gli interventi migliorativi, anche se autorizzati ed effettuati dal Concessionario, non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla data di scadenza della concessione ed è comunque facoltà dell'Amministrazione concedente richiedere il ripristino dello stato originario dei luoghi nel caso siano stati realizzati interventi non espressamente autorizzati. Gli interventi reputati dannosi devono essere rimossi



a cura e spese del Concessionario nei termini assegnati dall'Amministrazione, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista. Nel caso in cui il concessionario non provveda nel termine assegnato, si provvederà alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico del Concessionario.

- la presente concessione si intende assentita con il più ampio carattere di precarietà e, pertanto, per finalità di tutela o in presenza di ragioni o motivi di pubblico interesse sottesi alla natura demaniale del bene, ovvero di incolumità pubblica, ovvero di calamità naturali, l'Autorità competente potrà, ogni qualvolta lo riterrà opportuno ed a suo insindacabile giudizio esclusivo, limitare la superficie dell'occupazione indicata al precedente punto 1 od eventualmente sospendere o revocare la concessione stessa a semplice avviso, senza che per ciò il Concessionario possa vantare diritti o pretendere compensi di sorta o pretendere alcun indennizzo per danni di qualsiasi genere ed entità che, direttamente od indirettamente, avesse a subire in conseguenza della eventuale disposta revoca o sospensione.
- La concessione si intende rilasciata sempre con la salvaguardia dei diritti dei terzi e sulla base dell'osservanza delle norme in materia di tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.
- Resta a carico del concessionario l'obbligo di acquisizione di ogni ulteriore assentimento o nulla osta dovuto per altro titolo, nonché le eventuali competenze degli Enti territoriali cui spetta l'applicazione delle normative urbanistiche ed ambientali, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà la scrivente Autorità ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente Atto.
- Il Concessionario si rende pienamente responsabile, sul piano civile e penale, di eventuali danni che potrebbero derivare a proprietà o soggetti pubblici e privati, anche in conseguenza di fatti imprevedibili e pertanto sarà tenuto a provvedere alla riparazione dei danni verificatesi come pure al pagamento di eventuali indennizzi; in presenza di tali danni, rivendicati dagli associati, ecc., sarà, altresì, a suo esclusivo carico la gestione di eventuali controversie e l'assunzione degli oneri conseguenti che dovessero sorgere in dipendenza dei lavori autorizzati e delle attività correlate.
- È fatto obbligo al Concessionario di mantenere in regolare stato di funzionamento tutte le opere ed i manufatti oggetto di concessione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, rimanendo responsabile di qualsivoglia danno possa avvenire a pregiudizio di persone e cose, alla proprietà pubblica e privata, ponendo in essere tutte le misure necessarie allo scopo anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fiume Tronto. I lavori nell'alveo o sulle sponde del corso d'acqua pubblico in parola che avessero per oggetto la conservazione degli impianti devono essere eseguiti e mantenuti a cura e spese esclusive del Concessionario. Eventuali danni arrecati da piene o esondazioni del corso d'acqua pubblico non daranno diritto a compensi di sorta.
- È fatto obbligo al Concessionario di provvedere direttamente alla manutenzione periodica dell'area attraverso la pulizia dei cespugli, rami, asportando la ramaglia ed i residui di utilizzazione, oppure provvedendo ad ammucciarla, depezzarla in



- aree dove non ostacolano la rinnovazione, distanti almeno 15 metri dal bordo di strade, viali tagliafuoco, piste, etc. Tutto il materiale con diametro superiore a 15 cm. dovrà venire esboscato.
- È rigorosamente vietato il taglio delle piante insistenti nell'area, in particolare dei cedui o gli alti fusti; sono consentite solo le potature degli stessi, a fronte di specifica richiesta all'Ufficio concedente.
 - Non si dovranno accendere fuochi, in particolare durante i periodi di grave pericolosità e salvo che per le bruciature delle ramaglie. Il fuoco dovrà comunque essere sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni eventualmente arrecati. Il concessionario ha l'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per non arrecare danneggiamenti di qualsiasi genere alle pertinenze demaniali.
 - È fatto divieto al concessionario effettuare nella pertinenza idraulica costruzioni fisse in elevazione ed apertura di cave per l'estrazione di materiali inerti eventuali danni arrecati da piene al terreno in concessionario alle cose in esso esistenti, non daranno alla ditta concessionaria diritto a compensi e/o risarcimenti.
 - È fatto obbligo al concessionario di provvedere direttamente alla manutenzione del tratto di fiume cui la presente concessione si riferisce, avendo cura di eliminare ed asportare, in costanza di tempo, i materiali alluvionali, erbacce, rovi e pietrame che riducono la sezione di libero deflusso delle acque.
 - L'Amministrazione concedente potrà in qualunque momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle opere oggetto di concessione ed imporre al concessionario eventuali interventi di cui le opere necessitano. Il Concessionario ha l'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per non arrecare danneggiamenti di qualsiasi genere alle pertinenze demaniali;
 - **Il Concessionario si obbliga a dare formali comunicazioni alla Regione Marche – P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno dell'inizio e della ultimazione dei lavori oggetto della presente Concessione, nonché del loro andamento, per i riscontri del caso.**
 - Qualora al termine della concessione persistano i fini della medesima e non siano sopraggiunte superiori ragioni idrauliche, essa potrà essere rinnovata, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi, si rendessero necessarie; almeno sei mesi prima della scadenza, il concessionario dovrà chiedere il rinnovo della concessione alla struttura competente; in mancanza di rinnovo come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Amministrazione concedente può ordinare al concessionario di rimuovere le opere ed eseguire a proprie spese i lavori di ripristino dell'alveo e delle sponde. In caso di inadempienza, l'amministrazione procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo le relative spese a carico del concessionario.
 - Il Concessionario non potrà cedere, né trasferire, né associarsi ad altri nella concessione, né sub concedere l'oggetto della presente concessione, ad eccezione dei casi disciplinati dalla volturazione di cui all'art. 23 della L.R. 05/2006. In caso di inosservanza, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione concedente, del diritto di revocare la concessione e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale danno che dovesse sopportare l'Amministrazione stessa, il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari almeno all'ammontare di un canone annuale, la quale, pertanto, sarà introitata dalla Concedente.



- **DI ACCORDARE**, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione in parola per una durata di **anni 15 (quindici)** successivi e continui, decorrenti dalla data del presente Decreto, vincolando la sua validità comunque al diritto di uso dei terreni confinanti, utilizzati nel medesimo progetto, con le stesse finalità. In caso di revoca della concessione o di scadenza senza rinnovo il Concessionario è obbligato a demolire tutte le opere costruite.
- **DI STABILIRE CHE** il Comune di Roccafluvione non dovrà versare nessun canone, in quanto, ai sensi dell'art. 31 comma 7 bis della Legge Regionale 05/2006, non sono soggette al pagamento di canone quelle Concessioni, rilasciate dalla Regione agli Enti Locali, che prevedano la realizzazione di opere che non sottraggono il bene all'uso pubblico;
- **DI STABILIRE CHE** il Comune di Roccafluvione non dovrà versare nessun deposito cauzionale secondo quanto disposto dall'art. 31 comma 7-bis.
- **DI STABILIRE CHE**, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il presente atto s'intende rilasciato ai fini e nei soli riguardi delle normative sopra richiamate (L.R. 05/2006) ed in osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;
- **DI DARE ATTO** che tutte le spese relative e consequenziali al presente atto di concessione sono e saranno a carico indistintamente ed esclusivamente del Concessionario;
- **DI RAPPRESENTARE CHE**, avverso il presente atto, può essere proposto:
 - Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui all'art. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933;
 - Ricorso giurisdizionale per le materie di cui all'art. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933;
 - Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, per tutti gli altri aspetti, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- **DI ATTESTARE CHE** dal presente provvedimento non deriva né comunque può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche;
- **DI PUBBLICARE** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(ing. Stefano Babini)

Documento informatico firmato digitalmente



Fare clic qui per immettere testo.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

R.D. 523/1904 - *Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*;

R.D. 1285/1920 “*Approvazioni del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche*”;

T.U. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni sulle acque ed impianti elettrici, in particolare l’art. 35 del T.U. 1775/1933 – *Canoni annui per le utenze di acqua pubblica*.

L. 183/1989 e ss.mm. “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*”;

L. 241/1990 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “*Legge quadro sulle aree protette*”;

Legge 36/1994 – *Disposizioni in materia di risorse idriche*, comma 5 art. 18 – *Disposizione per il calcolo del canone demaniale*;

L. 37/1994 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

D.P.R. 252/1999 con il quale tutte le acque superficiali e quelle sotterranee fanno parte del demanio pubblico e che solo quelle elencate nei commi 3 e 4 dell’art. 28 della L. 36/1994 non sono soggette a licenza o concessione di derivazione;

DIRETTIVA 2000/60/CE “*Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque*”;

Art. 107 comma 3 lettera c) ed f) e l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

DM n. 56/2009 “*Regolamento recante criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici*”;

D.M. n. 260/2010 “*Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali*”;

L.R. 29/1985 “*Norme in materia di opere idrauliche di competenza regionale*”;

L.R. 44/1994 – *Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell’Attività Amministrativa regionale*;

Circolare Regionale n. 1 del 23/1/1997 “*Criteri ed indirizzi per l’attuazione di interventi in ambito fluviale nel territorio regionale*”;

Art. 16 bis della L.R. 20/2001 – *Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione*;

D.A.C.R. 21 gennaio 2004, n. 116 “*Approvazione del Piano stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini di rilievo regionale (PAI) – articolo 11 della L.R. 25 maggio 1999, n.13*”;

L.R. 05/2006 e s.m.i. “*Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico*”;

DACR n.145 del 26/01/2010 “*Approvazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA)*”;

L.R. 13/2015 in forza del quale dal 1° aprile 2016 la Regione subentra nell’esercizio delle funzioni delle Province relative alla Difesa del Suolo e Demanio Idrico previste dalla L.R. 13/1999;

MOTIVAZIONE



Il Comune di Roccafluvione, in qualità di Ente Capofila, ha aderito all'accordo di cooperazione del "PIL Montagne del Piceno" unitamente ai Comuni di Arquata del Tronto, Comunanza, Montegallo, Montemonaco e Acquasanta Terme, per il progetto di valorizzazione e rigenerazione territoriale per la promo-commercializzazione turistica nel settore del turismo esperienziale (benessere naturale-Natural Wellness) attraverso i sentieri escursionistici tematici e le spiagge fluviali. Attraverso lo sviluppo turistico itinerante i soggetti aderenti al PIL Montagne del Piceno perseguono l'obiettivo del diretto aumento di occupazione. Il Comune di Roccafluvione, specificatamente, si prefigge di raggiungere tale obiettivo attraverso il progetto denominato "*SPIAGGE FLUVIALI DI ROCCAFLUVIONE*" (*studio di fattibilità/progetto preliminare*).

Il Comune di Roccafluvione, come si evince dal suo stesso nome, è storicamente legato al fiume che ne ha determinato l'identità culturale, economica e sociale. Il fiume Fluvione, lungo il suo corso presenta bellissime cascate, vasche, argini con prati e spiagge naturali ed ancor di più la sua morfologia geologica ed ambientale del suo bacino idrico, ovvero i suoi affluenti. Di fatti alcuni di essi, il Rio Cinante, il Torrente Noscia ed il Fosso Casacagnano, sono caratterizzati dalla presenza di vasche naturali scavate nel tufo dall'erosione idrica. L'intenzione di creare nuove attività turistiche "reinventando" l'offerta turistica del territorio dopo lo sciame sismico iniziato nell'estate dell'anno 2016 che ha interessato la Regione Marche, un'analisi dell'effettivo patrimonio naturalistico finalizzata all'ideazione di un progetto strategico e sostenibile, infine la necessità di mantenere un complesso reticolo idrico, attraverso l'adesione al PIL Montagne del Piceno, hanno motivato e ispirato le linee guida del progetto "Spiagge fluviali di Roccafluvione". Questo consiste nella creazione di un sistema di spiagge fluviali, collegate tra di loro da sentieri preesistenti, infatti i corsi di acqua presenti nel territorio ed il loro contesto naturalistico rappresentano uno straordinario patrimonio ambientale e la creazione di una rete di spiagge fluviali che sia percepita come un circuito di benessere naturale può rappresentare una straordinaria occasione di beneficio economico.

Per quanto esposto con nota prot. nr. 307069 del 11/03/2020, il Sig. Guido Ianni (C.F. NNIGDU78L25A462T) in qualità di Vice Sindaco protempore e Rappresentante Legale del Comune di Roccafluvione (P.I. 00424780443) con sede legale in Piazza Aldo Moro n. 14 Cap 63093, ha fatto istanza, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 05/2006, di concessione per l'utilizzo di aree appartenenti al demanio idrico ad **uso "parco fluviale-verde pubblico attrezzato"**, della superficie totale pari a circa **1.950,50 mq**, ubicata lungo le sponde del Rio Cinante (vs. Fluvione), del Torrente Noscia e del Fosso Casacagnano, nel territorio del Comune di Roccafluvione (AP) ed individuata come precedentemente specificato.

La presente concessione demaniale è necessaria a garantire la destinazione d'uso degli investimenti conseguiti per le finalità già descritte e approvati per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di adozione dell'atto di autorizzazione al pagamento del saldo finale. Considerato i tempi necessari per istruire la pratica, la formazione della graduatoria, la comunicazione di finanziabilità l'esecuzione dei lavori e l'emissione dell'atto per il pagamento del saldo finale, si rende necessario la richiesta della concessione demaniale per un periodo di anni 15.

ESEGUITI gli accertamenti d'ufficio, acquisito ai soli fini idraulici il **PARERE FAVOREVOLE PREVENTIVO** in data 26 marzo 2020, prot. nr. 341658 e rilevato che la documentazione amministrativa e gli elaborati progettuali acquisiti agli atti di questo Servizio risultano regolari; **RITENUTO**, per i motivi sopra riportati e che vengono condivisi, di decretare in merito;



ACCERTATO che dal presente provvedimento non deriva, o comunque non possa derivare, un impegno di spesa a carico della Regione Marche, Autorità competente al rilascio del provvedimento di concessione, ai sensi della L.R. n. 13/99 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra espresse il Sottoscritto Responsabile del Procedimento propone di approvare quanto riportato nel dispositivo

// Responsabile del Procedimento
(*arch. Emidio Cinesi*)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- quadro di sintesi

[Fare clic qui per immettere testo.](#)

